Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1983.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto interesse sui mutui per l'edilizia universitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 25 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è stata autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione del limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle università ed alle istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 526;

Visto l'art. 10 della richiamata legge n. 50 che, tra l'altro, prevede al terzo comma che sui mutui all'uopo contratti può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con quello della pubblica istruzione;

Visto che, ai sensi dello stesso art. 10 è demandato al Ministro del tesoro di stabilire forme, condizioni e modalità dei predetti mutui;

Considerato che il Ministro della pubblica istruzione ha espresso la prescritta intesa in ordine ai criteri e modalità attinenti ai contributi con nota 22 settembre 1983, n. 894;

Decreta:

Art. 1.

Le opere ammesse a contributo sono quelle attinenti al completamento di programmi finanziati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, e precedenti, in corso di esecuzione alla data del 12 agosto 1982. Esse sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione con la procedura stabilita dall'art. 10, quarto comma, della stessa legge n. 50.

Il contributo previsto dall'art. 25 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è concesso sulla spesa delle suddette opere di completamento nella misura stabilita dal successivo art. 4.

Art. 2.

Per il finanziamento delle opere di cui al precedente articolo, le università e le istituzioni universitarie indicate all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono contrarre i mutui all'uopo occorrenti con la Cassa depositi e prestiti previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono ammissibili a mutuo anche gli oneri derivanti dalla revisione prezzi, nonché i rimborsi delle anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione in applicazione della delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 giugno 1981. Non sono ammissibili a mutuo le spese relative ad arredamenti ed attrezzature.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 10, secondo comma, i mutui contratti sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale. Le forme, le condizioni e le modalità dei mutui sono quelle previste dal testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e dal regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Il contributo sugli interessi previsto dal precedente art. 1 è concesso dal Ministero della pubblica istruzione per coprire una quota dell'ammortamento del mutuo accordato dalla Cassa depositi e prestiti pari alla differenza tra la intera rata di ammortamento del mutuo da contrarre, alle condizioni ed al tasso vigenti al momento della sua concessione, e la quota annua costante di capitale posta a carico del mutuatario, determinata ripartendo l'importo del mutuo contratto per la durata del mutuo stesso. Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero della pubblica istruzione in unica soluzione, con scadenza al 30 giugno di ogni anno, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli interessi di preammortamento se dovuti saranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, a richiesta della stessa, dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sul limite di impegno citato in premessa, unitamente al pagamento della prima rata.

Eventuali variazioni del tasso d'interesse che possono intervenire tra l'adesione di massima alla concessione del mutuo richiesto e la concessione stessa sono a carico del richiedente.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1983
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 32

(6319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 novembre 1983.

Disposizioni fitosanitarie per l'importazione di sementi di girasole.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraspecificato;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93, del 18 marzo 1980, n. 80/392 e del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 anzidetta che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione e di diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste nella direttiva stessa;

Considerato che in molti Paesi sono state riscontrate nuove razze di peronospora sulle coltivazioni di girasole;

Considerato che sussiste il rischio d'introduzione in Italia di dette razze di peronospora (Plasmopara helianthi Novot.) attraverso la importazione delle sementi di girasole;

Ritenuto che le razze di cui sopra non sono state ancora riscontrate nel nostro Paese e che la loro diffusione potrebbe arrecare gravissimi danni alle coltivazioni del girasole;

Decreta:

Art. 1.

Le sementi di girasole originarie di tutti i Paesi esteri per essere importate in Italia devono sottostare alle seguenti condizioni:

essere accompagnate dal certificato fitopatologico;

essere sottoposte, nei Paesi d'origine, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari ufficiali, a trattamento di disinfezione con un prodotto antiperonosporico a base di « Metalaxil » alla dose di 200 grammi per quintale di semente.

Art. 2.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie dei Paesi esportatori soltanto dopo l'avvenuta disinfezione, di cui al precedente articolo.

Sul certificato anzidetto deve essere riportata la dichiarazione relativa alla data del trattamento effettuato, con l'indicazione delle dosi del principio attivo impiegato.

Art. 3.

In deroga a quanto indicato nei precedenti articoli, le sementi di girasole potranno essere sottoposte a trattamento di disinfezione con la stessa sostanza attiva anche nel territorio della Repubblica italiana e sotto il controllo dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, fermo restando l'obbligo del certificato rilasciato dal Paese d'origine.

Art. 4.

L'importazione delle singole partite di sementi di girasole da sottoporre alla disinfezione in Italia deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di apposita richiesta in cui le ditte interessate dovranno specificare la quantità, il punto di entrata, il Paese di origine e gli stabilimenti ove saranno effettuate le operazioni di disinfezione.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione delle sementi di girasole da sottoporre a trattamento di disinfezione nel territorio della Repubblica italiana, provvederà a dettare agli uffici competenti, le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(6343)

DECRETO 15 novembre 1983.

Importazione anticipata dalla Corsica dei frutti di clementine, prive di foglie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraindicato;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93 del 18 marzo 1980, n. 80/392 del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 14, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 11 luglio 1980, che consente l'importazione dei frutti di clementine dalla Corsica nel periodo 1° dicembre-31 gennaio in deroga al divieto di cui all'allegato III A, punto 5) dello stesso decreto;

Considerata l'opportunità di anticipare la data di inizio dell'importazione dei frutti di clementine dalla Corsica;

Ritenuto che nel periodo in questione non sussistono rischi fitosanitari per le nostre coltivazioni di agrumi;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 14, lettera *b*), del decreto ministeriale 11 luglio 1980, l'importazione dalla Corsica dei frutti di clementine, prive di foglie, viene anticipata al 15 novembre di ogni anno, fatte salve tutte le altre disposizioni fitosanitarie contenute nell'anzidetto decreto ministeriale 11 luglio 1980, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(6359)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2931/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2932/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2933/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2934/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2935/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2936/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2541/83 relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1982/83.

Regolamento (CEE) n. 2937/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo alle modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2938/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2939/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Guinea equatoriale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2940/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2941/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2942/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2943/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2944/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2945/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2946/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2947/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2948/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 288 *del* 21 *ottobre* 1983.

(274/C)

Regolamento (CEE) n. 2949/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 292 *del* 24 *ottobre* 1983.

(275/C)

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo.

Regolamento (CEE) n. 2951/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2952/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2953/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2954/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2955/83 della commissione, del 20 ottobre 1983, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2956/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 2957/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 2958/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 150.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 2959/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2960/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2961/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2962/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2963/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2964/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, recante sospensione delle vendite di latte scremato in polvere in virtù del regolamento (CEE) n. 443/77.

Regolamento (CEE) n. 2965/83 della commissione, del 21 ottobre 1983, recante nuova sospensione del regime di pagamento di anticipi per i prodotti agricoli.

Pubblicati nel n. L 289 *del* 22 *ottobre* 1983.

(276/C)

Regolamento (CEE) n. 2966/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2967/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/81 che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 2968/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, che instaura un'azione comune a favore dell'accelerazione delle operazioni collettive di irrigazione in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2969/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, che istituisce un'azione eccezionale d'urgenza a favore dell'allevamento in Italia.

Regolamento (CEE) n. 2970/83 della commissione, del 24 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2971/83 della commissione, del 24 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2972/83 della commissione, del 24 ottobre 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2844/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2973/83 della commissione, del 24 ottobre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2974/83 della commissione, del 24 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 293 *del* 25 *ottobre* 1983.

(277/C)

Regolamento (CEE) n. 2975/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1984).

Regolamento (CEE) n. 2976/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 ed ex 58.04 della tariffa doganale comune (1984).

Pubblicati nel n. L 298 *del* 29 *ottobre* 1983.

(278/C)

Regolamento (CEE) n. 2977/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni Paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante il primo trimestre del 1984.

Regolamento (CEE) n. 2978/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 191/80 che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 2979/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2980/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2981/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2982/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, relativo alla vendita sul mercato interno di 200.000 tonnellate di frumento tenero panificabile da parte dell'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 2983/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, relativo al rilascio, il 30 ottobre 1983, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2984/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2890/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2985/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2986/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2987/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2988/83 della commissione, del 25 ottobre 1983 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2989/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione della restituzione particolare all'esportazione di farina di frumento tenero verso l'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2990/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 41 del 16 febbraio 1979.

Pubblicati nel n. L 294 *del* 26 *ottobre* 1983.

(279/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 5 novembre 1983, n. 83/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata Preminent, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta IBIS - Istituto biochimico sperimentale, in Firenze, via Lamarmora, 51, e registrata al n. 20.289, a nome della ditta stessa.

Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla ditta sopra menzionata.

(6272)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 25 novembre 1983.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 15 novembre 1983 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 25 novembre 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,10 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(6361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 18 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1633 —	1633 —	1632,95	1633 —	—	1633 —	1633 —	1633 —	1633 —	1633 —
Marco germanico	605,600	605,600	605,85	605,600	—	605,55	605,500	605,600	605,600	605,60
Franco francese	199,060	199,060	199,20	199,060	—	199,045	199,030	199,060	199,060	199,05
Fiorino olandese	540,760	540,760	541 —	540,760	—	540,73	540,700	540,760	540,760	540,75
Franco belga	29,795	29,795	29,82	29,795	—	29,80	29,810	29,795	29,795	29,79
Lira sterlina	2414,100	2414,100	2416,50	2414,100	—	2414,10	2414,100	2414,100	2414,100	2414,10
Lira irlandese	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	—	1885,15	1884,300	1886 —	1886 —	—
Corona danese	168,020	168,020	168,20	168,020	—	168 —	168,060	168,020	168,020	168,02
E.C.U.	1371,610	1371,610	1371,610	1371,610	—	1371,61	1371,610	1371,610	1371,610	1371,71
Dollaro canadese	1319,400	1319,400	1320 —	1319,400	—	1319,30	1319,200	1319,400	1319,400	1319,40
Yen giapponese	6,924	6,924	6,93	6,924	—	6,92	6,925	6,924	6,924	6,92
Franco svizzero	748,920	748,920	749,15	748,920	—	749,045	749,170	748,920	748,920	748,90
Scellino austriaco	86,041	86,041	86,05	86,041	—	86,05	86,080	86,041	86,041	86 —
Corona norvegese	218,210	218,210	218,25	218,210	—	218,25	218,300	218,210	218,210	218,20
Corona svedese	205,790	205,790	205,75	205,790	—	205,79	205,800	205,790	205,790	205,79
FIM	283,230	283,230	283,25	283,230	—	283,24	283,250	283,230	283,230	—
Escudo portoghese	12,710	12,710	12,75	12,710	—	12,72	12,730	12,710	12,710	12,71
Peseta spagnola	10,544	10,544	10,54	10,544	—	10,54	10,546	10,544	10,544	10,54

Media dei titoli del 18 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,900
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,650
» 6 % » » 1972-87	81,250
» 9 % » » 1975-90	79,900
» 9 % » » 1976-91	79,750
» 10 % » » 1977-92	80,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	98,750
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,600
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,050
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,250
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	99,975
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,775
» » » » 1- 8-1982/84	99,750
» » » » 1- 9-1982/84	99,650
» » » » 1-10-1982/84	99,725
» » » » 1-11-1982/84	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,775
» » » » 1- 1-1983/85	99,425
» » » » 1- 2-1983/85	99,250
» » » » 1- 3-1983/85	99,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,150
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	99,850
» » » » 1-10-1982/86	99,750
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	99,775
» » » » 1- 1-1983/87	99,650
» » » » 1- 2-1983/87	99,600
» » » » 1- 3-1983/87	99,550
» » » » 1- 4-1983/87	99,475
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,250
» » » 12 % 1- 4-1984	98,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,375
» » » 12 % 1-10-1984	96,125
» » » 18 % 1- 1-1985	100,725
» » » 17 % 1- 5-1985	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1633 —
Marco germanico	605,550
Franco francese	199,045
Fiorino olandese	540,730
Franco belga	29,802
Lira sterlina	2414,100
Lira irlandese	1885,150
Corona danese	168,040
E.C.U.	1371,610
Dollaro canadese	1319,300
Yen giapponese	6,924
Franco svizzero	749,045
Scellino austriaco	86,060
Corona norvegese	218,255
Corona svedese	205,795
FIM	283,240
Escudo portoghese	12,720
Peseta spagnola	10,540

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna vitivinicola 1983-84.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, e in particolare l'art. 3;

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2407/83 del 25 agosto 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983-84, e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1983, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1983-84.

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del 20 maggio 1983, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 27 ottobre 1983;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2407/83 del 25 agosto 1983, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

alcole neutro buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2407/83 del 25 agosto 1983;

c) dichiarazione da cui risulti che il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerto in vendita;

d) stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1984, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento (CEE) numero 2407/83 sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) matrici, conformi al decreto ministeriale 5 settembre 1983, delle bollette di consegna o di ricevimento della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati che devono trovare riscontro nel registro delle materie prime, serie C, modello 41 DII. La relativa annotazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione può essere sostituita da una dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nel riepilogo di cui alla successiva lettera *d)*;

d) riepilogo, per ciascuna materia prima, delle bollette di consegna relative alla partita di alcole messa a disposizione. Qualora il distillatore non abbia beneficiato dell'aiuto, il riepilogo dovrà contenere anche gli estremi dei documenti di accompagnamento;

e) dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

f) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.319,93 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.199,24 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente, sono di L. 1.582,38 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi di applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna del prodotto, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato fino al 31 dicembre 1983, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata, al titolare della distilleria in cui trovasi depositato il prodotto.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(6306)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gaeta

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 172, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del rudere dell'immobile sito in località «Monte Orlando», riportato nel catasto di Latina e relativo al comune di Gaeta, alla partita 950, foglio 35, mappale C/parte, per una superficie complessiva di mq 130.

(6307)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Tecnaval, in Napoli

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 la riscossione del carico tributario di L. 65.377.984 dovuto dalla S.r.l. Tecnaval è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6284)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, in Napoli

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 la riscossione del carico tributario di L. 35.586.836 dovuto dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6285)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cardano al Campo.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Cardano al Campo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.303.826.832 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.387.150.740 iscritto a ruolo a nome del sig. Roma Giuseppe. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6286)

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la ditta Renzi Sergio, residente a Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta regionale delle Marche 19 agosto 1983, n. 13072, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «S. Nicola», approvate con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1819, per contenitori di vetro della capacità di cc 900.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1819, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Nicola» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

Si comunica che la società S.I.B.E., amministratore unico dott. Osvaldo Pioli, sede Macerata, via XXIV Maggio n. 2, con decreto del presidente della giunta regionale delle Marche 15 settembre 1983, n. 13599, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Roana», approvate con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1888.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1888, ed i recipienti dell'acqua minerale «Roana» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(6289)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Mattarello e Miola

Con deliberazione 16 settembre 1983, n. 10172, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1897/15 in partita tavolare 845, comune catastale di Mattarello dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 16 settembre 1983, n. 10173, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 7972 del comune catastale di Miola dal demanio al patrimonio provinciale.

(6291)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 12 ottobre 1983, n. 22.

Modalità di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2167/83 relativo alla concessione di aiuti C.E.E. per il latte e prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi degli istituti scolastici. (Decreto ministeriale 10 ottobre 1983 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 285 del 17 ottobre 1983).

Con il regolamento n. 2167/83 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 206/75 del 30 luglio 1983) la commissione europea ha dettato nuove disposizioni per la concessione di aiuti comunitari per la distribuzione di latte e prodott lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Tali nuove misure di intervento che vanno a sostituirsi a quelle stabilite dal regolamento n. 1598/77, hanno lo scopo di semplificare le precedenti procedure e rendere accessibile ad un maggior numero di beneficiari la possibilità di approvvigionarsi di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto.

Novità sostanziali introdotte dalla normativa comunitaria sono rappresentate da:

possibilità offerta oltre che ai comuni anche agli istituti scolastici singoli o associati di poter usufruire delle provvidenze comunitarie;

periodo di distribuzione esteso dall'anno scolastico ufficiale a quello post-scolastico rappresentato da colonie estive organizzate dai richiedenti;

semplificazione delle procedure amministrative per la richiesta di pagamento dell'aiuto;

possibilità del richiedente di usufruire dei prodotti lattiero-caseari a prezzo già scontato dell'aiuto C.E.E. delegando alla riscossione del contributo il fornitore;

non obbligatorietà della partecipazione del comune alla spesa per l'acquisto dei prodotti.

L'intervento si esplica in due distinte fasi: la prima rappresentata dalla richiesta del buono e la seconda dalla domanda di liquidazione dell'aiuto.

A. — RICHIESTA DI BUONO

1) *Beneficiari*: sono destinatari dell'aiuto gli allievi che frequentano regolarmente gli istituti scolastici statali, comunali o privati dei seguenti ordini e gradi: scuole materne, elementari, secondarie inferiori e secondarie superiori con esclusione degli asili-nido e delle università o scuole superiori a queste assimilate.

2) *Richiedenti*: Possono presentare all'A.I.M.A. domanda per il rilascio del buono per l'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari:

gli istituti scolastici pubblici o privati, singoli o associati;

gli enti locali (comuni, consorzi di comuni, comunità montane, ecc.) associazioni o gruppi di tali enti, purché le associazioni in causa limitino la propria rappresentatività ad istituti scolastici o enti ubicati nell'ambito del territorio di competenza dell'organo di controllo.

3) *Prodotti da distribuire e quantitativi massimi*: l'aiuto comunitario è erogato nella misura e per i prodotti inclusi nell'allegato 1 del decreto ministeriale che vengano distribuiti agli allievi in quantità procapite-giorno non superiore a quella indicata sempre nell'allegato 1 per ogni prodotto.

In pratica si tratta di qualsiasi prodotto lattiero-caseario (escluso il burro) esistente in commercio, fabbricato nella Comunità e che comunque deve trovare la sua collocazione nelle apposite categorie sulla base del contenuto di grasso nella sostanza secca, come dichiarato dal produttore e verificabile dagli organi di controllo.

4) *Fornitori*: il richiedente può rivolgersi per l'acquisto dei suddetti prodotti a qualsiasi ditta che produca o commerci gli stessi. Ove il richiedente intenda usufruire della possibilità di acquistare i prodotti a prezzo già scontato dell'aiuto, deve indicare nella domanda di buono un fornitore preventivamente accettato dall'A.I.M.A.

Per ottenere l'accettazione la ditta interessata alla fornitura deve rivolgere domanda (allegato *A*) all'A.I.M.A., secondo le modalità e gli impegni indicati all'art. 4 del decreto ministeriale.

5) *Domanda di richiesta di buono*: la domanda redatta come il fac-simile allegato 2 del decreto ministeriale, in duplice copia di cui l'originale in carta legale, riguardante un singolo anno scolastico, deve essere inviata all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della possibilità prevista dall'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale, relativa alla maggiorazione della quantità pro-capite giorno (gr. 515), deve allegare alla domanda le dichiarazioni (allegato *B*) attestanti il numero degli allievi iscritti e la disponibilità di idonee strutture per la distribuzione dei prodotti in causa.

Tali dichiarazioni dovranno essere rilasciate dal responsabile dell'istituzione in cui avviene la distribuzione.

6) *Adempimenti del richiedente*: il richiedente deve conservare per un periodo di almeno cinque anni, a disposizione degli organi di controllo o dell'A.I.M.A. che ne facciano richiesta, la documentazione relativa ai quantitativi di prodotti presi in consegna dai fornitori (bollette di consegna, fatture, ecc.) e distribuiti agli allievi (buoni mensa, buoni latte, reversali di pagamento delle quote di spesa a carico degli allievi, eventuali registri, ecc.).

In merito alle fatture occorre precisare che le stesse dovranno recare l'indicazione, per ogni prodotto fornito del contenuto percentuale di grasso sulla sostanza secca; nonché, nel caso di delega al fornitore per la riscossione del contributo, l'indicazione riferita a kg del prezzo pieno di vendita, del contributo C.E.E. e dell'importo scontato che pagherà il richiedente.

Ove il « richiedente » intenda avvalersi della possibilità prevista all'art. 2, secondo comma, del decreto

e chiedere quindi il contributo per una quantità pro-capite-giorno superiore a gr. 257, è necessario tenere una registrazione da cui risulti la quantità ritirata e la quantità giornaliera totale distribuita agli allievi in relazione alle presenze.

7) *Rilascio del buono*: l'azienda accertata la regolarità della domanda pervenuta provvede ad emettere il buono di ritiro la cui validità inizia il primo giorno del mese di rilascio e scade l'ultimo giorno dell'anno scolastico o nel caso di colonie l'ultimo giorno di soggiorno in colonia. Tale buono è vincolante sia per quanto riguarda le categorie di prodotti in esso indicate sia per le relative quantità totali in quanto non è possibile superare il quantitativo autorizzato per ciascuna categoria ne sostituire una categoria con l'altra.

Pertanto, ove necessiti l'acquisto di un prodotto per quantità o qualità diversa da quella autorizzata, è necessario presentare all'A.I.M.A. formale richiesta di variazione della precedente con l'indicazione del numero del buono già emesso.

In merito alle finalità del buono occorre precisare che il contributo C.E.E. sarà commisurato alle quantità ritirate e distribuite agli alunni come verrà verificato dagli organi di controllo in sede di accertamento. Per tale considerazione non può non scaturire un cosciente e responsabile utilizzo del buono nella fase di ritiro dei prodotti, che pertanto potrà avvenire per quantità frazionate sulla base delle necessità periodiche e delle capacità ricettive e distributive del richiedente.

B. — CONTROLLI

Il decreto ministeriale prevede l'effettuazione, da parte degli organi di controllo di verifiche sia sulla documentazione relativa alla consegna e alla distribuzione dei prodotti che sulla qualità degli stessi.

Per quanto riguarda la verifica amministrativa, nell'ambito di quanto già indicato al secondo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale detti organi, ove occorra, potranno richiedere la formalizzazione di atti amministrativi e di registrazioni che consentano di facilitare le verifiche di competenza.

Sarà cura, altresì, dell'organo di controllo, in ossequio alla normativa C.E.E., verificare se i prodotti consegnati agli allievi corrispondono per qualità (contenuto di grasso nella sostanza secca) a quelli indicati nel buono e nelle fatture.

In tal caso essi potranno avvalersi della verifica delle certificazioni analitiche ufficiali presso il fornitore e ove lo ritengano opportuno integrarle con prelevamenti e analisi di campione presso il fornitore medesimo, come previsto dal decreto ministeriale. Copia di tali certificazioni dovranno essere inviate all'A.I.M.A.

I controlli sulla regolare applicazione del regolamento comunitario in oggetto sono demandati:

1) agli organi regionali, per gli istituti scolastici pubblici o privati, singoli o associati che facciano richiesta di buono al di fuori del programma comunale;

2) agli organi comunali per gli istituti scolastici pubblici o privati inclusi nel programma di distribuzione predisposto dal comune.

In tale secondo caso i comuni dovranno predisporre appositi registri (allegato C) di carico e scarico dei prodotti ritirati dai fornitori e consegnati agli istituti scolastici interessati, timbrati e firmati dal responsabile del comune.

C. — DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

La domanda di liquidazione del contributo, per le quantità di prodotti ritirati e distribuiti nel trimestre precedente, deve essere **presentata all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Servizio V - Ufficio IV - 00185 Roma**, redatta in duplice copia, di cui l'originale in carta legale, secondo il fac-simile allegato *D*, specificando nella stessa, tra l'altro, il numero di buono a cui si riferisce e se si intende riscuotere direttamente il contributo comunitario o avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, secondo comma, cioè delegare alla riscossione il fornitore autorizzato. In tal caso occorre specificare l'esatta denominazione dello stesso (ragione sociale, indirizzo e forma di accreditamento).

Nella compilazione di detta domanda è necessario ricordare che, nel caso in cui durante il trimestre si verifichi una variazione del contributo comunitario, l'importo applicabile ai quantitativi ceduti a prezzo ridotto nel mese in causa è quello in vigore il primo giorno di detto mese (art. 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2167/83). In tal caso il richiedente dovrà riportare sulle domande, in distinte righe delle apposite colonne, i quantitativi riferentisi ai diversi periodi applicando a ciascuno i differenti contributi.

Termini e modalità di presentazione: la domanda di liquidazione deve essere presentata all'A.I.M.A., già munita dell'attestazione di regolarità, firmata e timbrata dal funzionario che ha effettuato il controllo, entro le seguenti scadenze:

31 marzo: per i prodotti che sono stati presi in consegna entro il 31 dicembre;

30 giugno: per i prodotti presi in consegna entro il 31 marzo;

30 settembre: per i prodotti presi in consegna entro il 30 giugno;

30 novembre: per i prodotti presi in consegna entro il 30 agosto.

Si tenga presente che qualora tali termini vengano superati di meno di due mesi, il contributo verrà ugualmente pagato, seppure ridotto del 10 per cento. Un ritardo superiore comporterà la mancata erogazione del contributo richiesto.

Da quanto sopra esposto, scaturisce l'urgente necessità per il richiedente di predisporre in tempo utile quanto necessario per facilitare il compito degli organi di controllo, affinché gli stessi, possano celermente effettuare gli accertamenti previsti all'art. 6 del decreto ministeriale e dar modo a questa Azienda di rispettare i brevi e tassativi termini di sessanta giorni per il pagamento dell'aiuto.

A tal fine è opportuno che il richiedente predisponga la domanda di liquidazione immediatamente dopo la data dell'ultima consegna utile; comunque, non oltre i trenta giorni dalla stessa, deve chiedere per iscritto l'accertamento all'organo di controllo.

L'ufficio competente, entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, effettuerà la verifica prevista dal decreto ministeriale, quindi constatata la regolarità della domanda, sottoscriverà la prescritta attestazione in calce alla medesima.

A conclusione dell'iter esposto e al fine di non incorrere nelle cennate procedure di riduzione del 10 % del contributo, occorrerà che il richiedente faccia per-

venire all'A.I.M.A. entro il restante periodo utile, la predetta domanda di liquidazione completa del richiesto parere.

Si pone in particolare rilievo l'insistenza con la quale la C.E.E. raccomanda il rispetto dei termini in ciascuna fase dell'iter amministrativo, intesa a garantire un identico trattamento per tutti i beneficiari nell'ambito comunitario.

Pertanto, se la puntualizzazione rigorosa dei tempi può sembrare vessatoria nei confronti di tutte le componenti che partecipano alla predisposizione e alla liquidazione dei programmi, il rispetto degli stessi arrecherà sicuro beneficio, in termini di pagamenti a breve termine, a coloro che accederanno alla normativa in oggetto coscienti dell'importanza che l'iniziativa riveste.

Il direttore generale: VENERI

ALLEGATO *A*

DOMANDA DEL FORNITORE
(in carta legale)

All'A.I.M.A. - Servizio V - Ufficio IV -
Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: Domanda ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2167/83.

Il sottoscritto . . . . .
nella qualità di (legale rappresentante o titolare) della . . . . chiede di essere accettato a fornire, ai sensi dell'art. 5 del regolamento in oggetto, il/i prodotto/i . . (vedi tabella allegata al regolamento) . . . ai richiedenti . . . (istituti scolastici o comuni ecc.) di cui all'art. 6 e 7 del regolamento medesimo.

In particolare si impegna:

a) a tenere una contabilità da cui risulti, tra l'altro, il fabbricante dei prodotti lattiero-caseari in questione, i nominativi e gli indirizzi degli istituti scolastici o degli altri organismi richiedenti l'aiuto di cui all'art. 7 paragrafo 1 ed i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati ad essi venduti;

b) a sottoporsi alle misure di controllo ritenute necessarie dagli organi di controllo e dall'A.I.M.A., per quanto riguarda la verifica della contabilità ed il controllo qualitativo dei prodotti in causa.

Dichiara di essere a conoscenza che a norma dell'art. 5 l'accettazione può essere revocata se si constata un'infrazione grave delle norme previste dal regolamento.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere iscritto in qualità di . . . . alla camera di commercio di . . . . con licenza n. . . . . . del . . . . . .

Timbro e firma autenticata

Allegati:

certificato in bollo (rilasciato da non più di tre mesi) dal tribunale o dalla C.C.I.A. attestante, fra l'altro, che la ditta non è soggetta a procedure concorsuali né a procedimenti pendenti;

elenco dei magazzini e loro ubicazione.

(fac-simile)
ALLEGATO *B*

Il sottoscritto . . . .

Dichiara

che presso detto Istituto, nell'anno scolastico 19 . . ./19 . . ., funziona la mensa scolastica con n. . . . allievi iscritti, e che sono in funzione idonee strutture di distribuzione dei prodotti, *pertanto*, lo stesso risulta idoneo ad usufruire del beneficio di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2167/83.

Timbro e firma del responsabile

N.B.: Art. 3 del regolamento (CEE) n. 2167/8:

« Il quantitativo massimo di 0,25 litri di latte di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/83, distribuito per allievo e per giorno di scuola, è portato a 0,50 litri se l'istituto scolastico ha esigenze particolari di consumo a causa delle attività sportive degli allievi o per necessità di funzionamento di un internato, di un semiconvitto o di una mensa, e dispone di condizioni adeguate di distribuzione e di controllo, oppure se si tratta di un istituto per minorati ».

(fac-simile)
ALLEGATO *C*

(In carta legale)

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Servizio V - Ufficio IV - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: Domanda di liquidazione dell'aiuto comunitario per i prodotti acquistati e distribuiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2167/83 del 28 luglio 1983 nel periodo dal . . . al . . . .

Il sottoscritto . nato a . . . . . . (provincia . .) il . . . in qualità di . . . . (sindaco del comune di . . . o legale rappresentante dell'istituto . . . via . . . n. . . sede . .) dichiara di aver acquistato e preso in consegna i sottoindicati quantitativi di prodotti di cui al buono n. . . del . . .

Fornitore (nome e indirizzo)	Fatture (*a*)			Prodotto (1)	Quantità		Aiuto C.E.E. al kg/Lit.	Totale aiuto Lit.
	N.	Data	Importo Lit.		Autorizzata kg	Ritirata kg		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	$i = g \times h$

(1) Riportare la denominazione dei prodotti suddivisi per categoria come indicato sul buono rilasciato dall'A.I.M.A.
(*a*) Nel caso di più fatture è bene allegare un elenco delle stesse e riportare sulla domanda le quantità totali per singolo prodotto.

Dichiara che le operazioni di presa in consegna sono state effettuate dal . . . . . al . . . .

Dichiara che i prodotti di cui sopra sono stati distribuiti esclusivamente agli allievi di istituti scolastici e l'entità dell'aiuto è stato integralmente ripercossa sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari.

Rivolge a codesta Azienda domanda per la corresponsione di lire . . . . . risultante come sopra.

Inoltre precisa che il contributo richiesto dovrà essere accreditato:

a) sul c/c postale n. . . . . .;

b) presso la tesoreria provinciale mediante commutazione in quietanza di contabilità speciale intestata al comune medesimo (1).

Oppure, in caso di delega al fornitore:

a) a favore di . . . . (denominazione sociale e indirizzo del fornitore e modalità di accreditamento: Banca . . . .).

Data . . . . . .

Timbro e firma

Si attesta che dai controlli effettuati risulta che i quantitativi dei prodotti indicati nella presente richiesta di liquidazione di aiuto sono stati effettivamente consegnati e distribuiti e corrispondono per qualità ai prodotti indicati nel buono; le relative fatture sono quietanzate dal/i fornitore/i e l'entità dell'aiuto è stata integralmente ripercossa sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari.

Timbro e firma del controllore

---

(1) Si fa presente che a norma dell'art. 40 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, la seconda forma di pagamento è obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

(fac-simile)
ALLEGATO *D*

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

COMUNE DI . . . .

Anno scolastico 19 . . ./19 . . . *Buono A.I.M.A. n.* . . .

CARICO						SCARICO agli istituti o mense			
Data di ritiro dal fornitore	Fornitore	Fatture		Prodotto e categoria	Quantità ritirata kg	Data consegna	Istituto scolastico mensa	Prodotto e categoria	Quantità consegnata kg
		N.	Data						

(6330)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a due posti di perito tecnico nel ruolo di concetto dei periti tecnici

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, n. 656, concernente il regolamento per il concorso di ammissione al ruolo di concetto dei periti tecnici del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di preito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di abilitazione tecnica industriale con indirizzo in elettronica industriale o in energia nucleare o in elettrotecnica o in telecomunicazioni;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, coloro che siano stati destinati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) se intenda svolgere la prova orale obbligatoria di radioelettronica o quella di elettronica industriale;

9) se intenda sostenere, a norma del successivo art. 6 la prova facoltativa scritta o orale o entrambe in lingua francese;

10) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elettrotecnica generale;

2) elettronica generale;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua inglese.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica;
b) elettronica;
c) tecnologia delle costruzioni elettroniche;
d) lingua inglese,

nonché su una delle seguenti materie a scelta del concorrente:

e) radioelettronica;
f) elettronica industriale ed elaborazione automatica dei dati.

L'esame orale della lingua estera obbligatoria consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sessanta centesimi per ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa di lingua francese scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale, consistente prevalentemente in una conversazione nella lingua, oppure ad entrambe.

Per la prova facoltativa scritta il candidato può conseguire il massimo di due centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova facoltativa orale il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno un centesimo. Il punteggio conseguito nella prova facoltativa scritta si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova facoltativa orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di seconda classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docenti delle materie tecniche costituenti oggetto delle prove.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4; quattro ore per svolgere la traduzione in lingua estera obbligatoria e quattro per la traduzione facoltativa.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista di firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 1° febbraio* 1984.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1984.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite d'età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio su carta legale debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta legale;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario preso la procura della Repubblica di Roma;

5) certificato su carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare in carta legale di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione e data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, periti tecnici in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici per prestare il periodo di prova previsto dal quarto comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1983

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1983
Registro n. 14 Esteri, foglio n. 342

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Elettrotecnica generale

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica.
Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici.
Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

Elettronica generale

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rilevazione.
Alimentatori stabilizzati.

Lingua inglese

Traduzione con uso del vocabolario dalla lingua italiana nella lingua inglese.

PROVA ORALE

Elettrotecnica

1) Elettrotecnica generale.
Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica.
Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici.
Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Legge generale e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

2) Macchine elettriche.
Trasformatori.
Macchine elettriche a c.a.: generatori e motori.
Macchine elettriche a c.c.: generatori e motori.
Conversione della corrente.
Cenni sui gruppi elettrogeni.

3) Misure elettriche.
Misure delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni.
Strumenti per la misura di correnti a tensione continue o a frequenza industriale. Strumenti universali.
Misure di resistenza, di f.e.m. e correnti, di capacità e induttanza.
Misura di potenza nei circuiti a c.c. e c.a. monofase e trifase; fattore di potenza.
Misura di frequenze industriali.
Misura di energia; contatori per c.c. e per c.a. monofase.
Trasformatori di misura.
Norme C.E.I.

Elettrotecnica

1) Elettronica generale.
Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL, e RLC a forma d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria: fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rilevazione.
Alimentatori stabilizzati.
Circuiti logici.

2) Misure elettroniche.
Misure di tensione, corrente e potenza.
Misura delle costanti dei circuiti alle basse frequenze.
Misura delle costanti dei circuiti alle radiofrequenze.
Misure di frequenza.
Misure su apparati elettronici.
Norme C.E.I. sui tubi ed apparati elettronici.

Tecnologia delle costruzioni elettroniche

Componenti elettronici e loro costruzione.
Cavi elettrici, telefonici e televisivi.
Dispositivi di protezione degli apparati.
Tecnologia dei tubi elettronici.
Tecnologia dei semiconduttori, dei transistori, dei rettificatori.
Circuiti stampati, tecnica dei micromoduli.
Apparecchiature elettroniche.
Cenni di organizzazione tecnico-industriale.

Radioelettronica

Circuiti a costanti distribuite.
Irradiazioni, antenne, propagazione.
Modulazione di ampiezza, frequenza, fase e ad impulsi; modulatori e demodulatori.
Apparati riceventi e trasmittenti.
Microonde; tubi per iperfrequenze.
Radar e radioaiuti alla navigazione.

Ponti radio.
Televisione.
Misure sui ricevitori, sui trasmettitori, sulle linee, sulle antenne di campo elettromagnetico.

Elettronica industriale

Concetti fondamentali e classificazioni dei sistemi di controllo.
Teoria dei sistemi di controllo lineari e normali; metodi di analisi.
Stabilità, comportamento a regime, comportamento transitorio; reti di correzione.
Elementi di sintesi.
Componenti di sistemi di controllo; generatori dei segnali di riferimento; strumentazione; dispositivi di calcolo; servo-amplificatori; servomotori.
Sistemi di applicazione.

Elaborazione automatica dei dati

Concetti generali sulla struttura di un sistema di elaborazione dati.
Diagrammazione logica.
Cenni sui linguaggi di programmazione.

L'esame di lingua orale consiste, prevalentemente, in una conversazione in lingua inglese.

(6226)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quarantuno guardiamarina del ruolo speciale nei Corpi di stato maggiore, genio navale, commissariato e capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente l'elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi, modificata con la legge 3 giugno 1978, n. 288, art. 4;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove d'esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678 « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale delle Armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle Armi dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 « Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 1981, registro n. 39 Difesa, foglio n. 99;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1983, registro n. 12 Difesa, foglio n. 232, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » ed in particolare gli articoli 7 e 54;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nel 1984 a guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i Corpi e posti appresso indicati:

stato maggiore	n. 20
genio navale	» 10
commissariato M.M.	» 3
capitanerie di porto	» 8

Agli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno riservati, giusta art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574 il 70% dei posti messi a concorso, con eventuale arrotondamento per difetto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 7 e 8 marzo 1984 per il Corpo di stato maggiore, nei giorni 14 e 15 marzo 1984 per i Corpi del genio navale, del commissariato M.M. e delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il ventottesimo anno d'età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a « nella media ».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree appresso indicate o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza, a norma dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma, dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina:

Per il Corpo di stato maggiore:

laurea in: astronomia, discipline nautiche, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, matematica, psicologia, scienze delle informazioni, scienze economiche e marittime, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche.

Per il Corpo del genio navale:

laurea in: fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria civile, ingegneria nucleare, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria e tecnologie industriali, scienze dell'informazione.

Per il Corpo di commissariato M.M.:

laurea in: architettura, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria civile, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, fisica, materie letterarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienza politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze geologiche, scienze naturali, scienze della produzione animale, sociologia, pedagogia.

Per il Corpo delle capitanerie di porto:

laurea in: architettura, astronomia, chimica, chimica industriale, discipline nautiche, economia e commercio, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria e tecnologie industriali, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, materie letterarie, scienze biologiche, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze geologiche, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, sociologia, urbanistica.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi:

in servizio permanente effettivo;

in ferma volontaria con almeno tre anni e sei mesi di servizio;

in rafferma, dopo il compimento del dodicesimo mese di rafferma,

in possesso dei seguenti requisiti:

non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, il trentatreesimo anno di età;

aver riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a «nella media»;

essere muniti di una delle lauree indicate al precedente art. 2, oppure di uno dei diplomi qui di seguito indicati:

Per il Corpo di stato maggiore:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità artistica (seconda sezione architettura), maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, chimico industrie ceramiche, odontotecnico, operatore commerciale, operatore commerciale prodotti alimentari, operatore turistico, ottico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie grafiche, tecnico industrie meccaniche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico delle lavorazioni ceramiche, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento, tecnico di radiologia medica), maturità scientifica.

Per il Corpo del genio navale:

diploma di: istituto tecnico industriale: (costruzioni aeronautiche, edilizia, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità d'arte applicata, maturità professionale: (tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo di commissariato M.M.:

diploma di: istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico industriale: (chimica conciaria, disegnatore di tessuti, informatica, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche, tecnologie alimentari), maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento), istituto tecnico per geometri, maturità scientifica, maturità tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, maturità classica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Per il Corpo delle capitanerie di porto:

diploma di: istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (chimica industriale, edilizia, informatica, meccanica, telecomunicazioni), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità d'arte applicata, maturità artistica (2ª sezione architettura), maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale: (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario di amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione), maturità scientifica.

Art. 4.

I limiti d'età stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni d'età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, conformi all'allegato *A*, e corredate dai documenti indicati nel successivo art. 6 devono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma.

Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata entro il termine indicato; ne fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma (indirizzo telegrafico Maripers 1ª Divisione);

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti devono presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e gli impiegati di ruolo dello Stato possono richiedere l'autenticazione all'autorità dalla quale dipendono;

2) titolo di studio;

3) eventuale documentazione citata nell'art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze non riportate sull'estratto matricolare, il quale verrà acquisito d'ufficio;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire con particolare riguardo alla fotocopia autenticata dell'eventuale libretto universitario da cui risultino gli esami superati.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti previsti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Art. 8.

Prima dell'inizio degli esami, i concorrenti sono sottoposti agli accertamenti dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali richiesti per l'impiego in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, nè domande di visite superiori.

Art. 9.

I programmi e le modalità d'esame sono riportati nell'allegato *B* del presente bando di concorso.

Le commissioni esaminatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 10.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione esaminatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove d'esame.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato di carichi pendenti rilasciato dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;
7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nei precedenti articoli 2 e 3.

I concorrenti che siano in servizio come ufficiali, come sottufficiali e come impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai punti 1), 2), 5) e 6); gli impiegati di ruolo dello Stato devono tuttavia presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile prestato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1983
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 271

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . provincia di . . . . . il . . . . . residente a . . . . . (1) provincia di . . . . . (c.a.p. . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a . . . posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di . . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno . . . presso . . . con la votazione di . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . .;

con riguardo ai limiti d'età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata: . . . . (6).

Allego i seguenti documenti:

una fotografia su carta legale, con firma autenticata;

titolo di studio;

. . . .

. . . .

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (7).

. . . . li . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (8).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Se in servizio indicare l'esatta posizione giuridica (1ª o 2ª rafferma o rafferma biennale in virtù della legge n. 574/80 per gli ufficiali), il grado e il comando di appartenenza, se in congedo indicare il Corpo nel quale ha prestato servizio in qualità di ufficiale di complemento.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

MODALITA' E PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Il programma e le modalità relative al concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore e dei Corpi del genio navale, del commissariato M.M. e delle capitanerie di porto, sono le seguenti:

1) *Esame scritto su un tema di cultura generale*:

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su un argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

2) *Esame scritto su un tema dicultura professionale*:

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi delle materie professionali, più avanti indicati per ciascun Corpo.

3) *Esame orale di cultura generale e cultura professionale*:

L'esame verte sui programmi delle materie di seguito specificate per ciascun Corpo.

a. — PROGRAMMA DI CULTURA GENERALE
(Esame orale per tutti i Corpi)

(1) *Storia*

1ª *Guerra mondiale*:

Lineamenti generali del conflitto;

La guerra navale nel Mediterraneo (in particolare: le operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi).

2ª *Guerra mondiale*:

Lineamenti generali del conflitto;

Caratteristiche della guerra navale ed episodi più significativi delle operazioni nel Mediterraneo (le operazioni dei mezzi d'assalto - La battaglia di Mezzo Giugno - La battaglia di Mezzo Agosto);

L'attività della M.M. Italiana da dopo l'8 settembre 1943 alla fine del conflitto.

(2) *Geografia*

Italia: posizione, confini, orografia, idrografia, economia;

Il Mediterraneo: le isole maggiori - le vie di comunicazione - i passaggi obbligati - porti principali e Stati rivieraschi;

Europa: generalità sulla geografia fisica, politica, economica - le principali vie di comunicazioni marittime nel mondo.

b. — PROGRAMMA DI CULTURA PROFESSIONALE
(Esame orale relativo a ciascun Corpo)

(1) *Corpo di stato maggiore*

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame

Nautica e nozioni di meteorologia;
Cinematica;
Ordinamento e regolamenti M.M.;
Due materie a scelta fra le seguenti:
nozioni di artiglieria e tiro;
nozioni di armi subacquee;
nozioni di radiolocalizzazione;
comunicazioni.

(a) *Nautica e nozioni di meteorologia.*

Nautica:

caratteristiche delle carte marine (Mercatore e Gnomonica);

i luoghi di posizione ed il punto nave;

le effemeridi nautiche ed il loro uso;

le tavole H.O. 214;

le tavole di maree dell'I.I.;

le curve evolutive ed il loro uso.

Meteorologia:

lettura e commento di una carta del tempo ricevuta in fac-simile.

(b) *Cinematica*:

Rappresentazione assoluta e relativa;
Determinazione della rotta e velocità di un bersaglio;
Determinazione del CPA (Closest point of Approach), completo di riferimento di tempo;
Cambio di posto in formazione.

(c) *Ordinamento e regolamenti M.M.*:

Cenni sullo stato giuridico degli ufficiali e sulla relativa legge di avanzamento;

Personale del C.E.M.M.: reclutamento, ferma, rafferma, proscioglimento ed avanzamento;

Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica (Ministero della difesa, stato maggiore ed enti periferici);

Nozioni sul regolamento di disciplina;

Nozioni sul regolamento per il servizio a bordo: servizi di bordo, loro funzioni e compiti assegnati al personale - suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti.

(d) *Due materie a scelta fra le seguenti*:

Nozioni di artiglieria e tiro:

Esplosivi e munizionamento:

Deflagrazione e detonazione - Eplosivi propellenti - Altri esplosivi - Cariche di lancio - Cannelli - Proietti - Detonatori - Spolette - Depositi munizioni.

Nozioni sul materiale:

La bocca da fuoco - cenni sull'usura e ramatura - Congegni di tenuta, di chiusura, di estrazione, di accensione e trasmissione di fuoco - Affusto ed organi di collegamento elastico - Sistemi di rifornimento e caricamento - Caratteristiche fondamentali delle armi in servizio - Nozioni sui missili in servizio.

Nozioni di tiro:

Problema cinematico e rigenerazione punteria - Problema della previsione - Problema balistico e delle correzioni con cenni di balistica esterna (traiettoria nel vuoto e nell'atmosfera) - Cenni sulla stabilizzazione della linea di tiro - tavole di tiro - Principali sistemi di guida e traiettoria dei missili tattici navali.

Nozioni sull'ADT:

Schema a blocchi di un'apparecchiatura completa per la direzione del tiro - Principio di funzionamento del radar di tiro.

Nozioni di armi subacquee.

Esplosivi e munizionamento:

Esplosioni subacquee - Esplosivi di lancio e di scoppio in servizio per le armi A/S ed i siluri - Acciarini per le bombe A/S ed i siluri.

Armi A/S:

Principio di funzionamento dei siluri - Sistemi di propulsione, di stabilizzazione e di governo dei siluri - Nozioni sull'autoguida e sulla filoguida dei siluri - Generalità sui sistemi di lancio per i siluri - Cenni descrittivi sulle armi A/S.

Apparecchiature per la scoperta subacquea:

Nozioni sulla propagazione del suono in acqua - Principi di funzionamento dell'ecogoniometro e dell'idrofono.

Apparecchiature di calcolo:

Cenni sulle apparecchiature per la condotta delle armi A/S ed il lancio dei siluri.

Mine e C.M.M.:

Cenni descrittivi sulle mine ormeggiate, mobili e da fondo. Cenni sulle apparecchiature di dragaggio.

Nozioni di radiolocalizzazione.

Principio di funzionamento di un radar - Schema a blocchi di un radar ad impulsi - I principali tipi di rappresentazione radar - Cenni sulle antenne.

Comunicazioni.

Requisiti delle comunicazioni militari - Cenni sui mezzi di comunicazione - Schema fondamentale del messaggio - Sistemi di comunicazioni Terra/Nave e Nave/Terra - Cenni sul sistema di comunicazioni tattiche di una forza navale - Cenni sulla propagazione delle onde radio e sui tipi di modulazione radio - Tutela del segreto per quanto attiene alla sicurezza del personale, dei documenti e dei centri TLC.

(2) *Corpo del genio navale*

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame

Architettura navale: statica della nave;

Difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza;

Tecnologie;

Ordinamento e regolamenti M.M.;

Una materia a scelta fra le seguenti:

macchine marine - parte prima: impianti a vapor d'acqua;
macchine marine - parte seconda: impianti endotermici.

(a) *Architettura navale*: *Statica della nave*:

Geometria della nave:

Nomenclatura - Dimensioni principali dello scafo - Coefficienti caratteristici della carena - Piano di costruzione - Elementi delle carene diritte.
Dislocamento - Portata - Stazza.
Istituti di sorveglianza e di classificazione:

Il R.I.Na. - Sorveglianza e classificazione delle navi - Assegnazione del bordo libero - Marche di bordo libero - Stazzatura delle navi.

Equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente immersi:

Principi di idrostatica - Baricentro e sua determinazione - Centro di carena; traiettoria dei centri isocarenici di carena - Metacentri; raggi metacentrici; evoluta metacentrica - Condizioni di equilibrio di un corpo - Stabilità dell'equilibrio per i corpi totalmente immersi - Stabilità dell'equilibrio per i corpi galleggianti.

Stabilità della nave:

Coppia di stabilità trasversale - Metodo metacentrico - Diagramma di stabilità statica trasversale - Elementi che influenzano l'andamento del diagramma di stabilità - Stabilità dinamica della nave - Momenti inclinanti e diagrammi di stabilità residua.

Spostamenti di pesi:

Spostamento verticale di pesi - Ingavonamento - Spostamento trasversale di pesi - prova di stabilità.

Carichi mobili:

Carichi scorrevoli - Carichi sospesi - Carichi liquidi.

Stabilità longitudinale:

Coppia di stabilità longitudinale - Spostamento longitudinale di pesi - Momento unitario di assetto.

Imbarco e sbarco di pesi:

Imbarco e sbarco di pesi piccoli rispetto al dislocamento - Dislocamento unitario - Variazioni di assetto - Punti di indifferenza.

(b) *Difesa passiva delle navi*: *il servizio di sicurezza*:

Organizzazione del servizio di sicurezza:

Compiti fondamentali - Incarichi e responsabilità - Organi direttivi ed organi esecutivi - Suddivisione della nave in zone - Stati di sicurezza ed assetti - Servizio di sicurezza in porto.

Danni alle navi e relative contromisure:

Tipi di danni e relative contromisure - Valutazione sintetica dei danni alle strutture resistenti - Provvedimenti di emergenza in caso di danni strutturali.

La difesa antincendio:

La combustione - Incendi a bordo delle navi - Tecniche di spegnimento - Tipi di incendio - Agenti antincendio.

La difesa anti falla:

Vie d'acqua - Falla al di sopra del galleggiamento - irrobustimento di paratie, ponti, copertini, ecc.

Cenni sulla difesa N.B.C.:

Protezione dall'onda termica e dalle radiazioni - Protezione dall'onda d'urto - Organizzazione della difesa N.B.C.

I mezzi del servizio di sicurezza:

Collettore e stazioni antincendio - Impianti fissi e semifissi di nebulizzazione - Impianti fissi di foamite - Impianti fissi a vapore - Impianti fissi e semifissi di CO_2 - Impianti antincendio sul ponte di volo - Servizio grande esaurimento - Prelavaggio N.B.C. - Ospedali di combattimento - Materiali e mezzi di emergenza.

(c) *Tecnologie*:

Le proprietà, le prove ed i controlli dei materiali metallici:

Proprietà meccaniche e tecnologiche - Prove di trazione, di durezza, di resilienza, di fatica - Prove e controlli non distruttivi sui pezzi finiti.

Il ferro e le sue leghe:

Classificazione delle leghe Fe-C - Acciai speciali e ghise speciali.

Il rame e le sue leghe:

Bronzi - Ottoni - Altre leghe del rame usate nella costruzione navale.

Le leghe leggere usate in costruzioni navali.
Le leghe antifrizione.

I trattamenti termici:

Trattamenti termici degli acciai - Trattamenti termici della ghisa - Trattamenti termici delle leghe non ferrose.

La fusione.

La fucinatura:

Laminazione - Trafilatura - Estrusione.

Le macchine utensili:

Torni - Fresatrici - Trapani e alesatrici - Cenni sulle altre macchine utensili.

La saldatura:

Saldatura a gas - Saldatura elettrica ad arco - Saldobrasatura e brasatura - Procedimenti speciali di saldatura - Controllo sulle saldature - Taglio dei metalli in superficie e subacqueo.

(d) *Ordinamento e regolamento M.M.* (Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(e) *Una materia a scelta tra le seguenti*:

Macchine marine - Parte prima: impianti a vapor d'acqua:

Richiami di termodinamica:

Le unità di misura - Grandezze caratteristiche di stato - Trasformazioni termodinamiche: isocore, isobare, isoterme, adiabatiche - Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti - Fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapor d'acqua - Il primo ed il secondo principio della termodinamica - Il ciclo di Carnot, Sterling, Ericsson, Joule, Otto, Diesel, Sabathè e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS - L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua.

Gli impianti a vapor d'acqua:

Ciclo degli impianti a vapore - Sistemi per aumentare il rendimento.

Le caldaie:

La trasmissione del calore in caldaia - La combustione in caldaia - Dati caratteristici delle caldaie.

Le caldaie Ansaldo - Foster Wheeler.

L'acqua di alimento:

Caratteristiche - Controllo e trattamento chimico.

Le turbine a vapore:

L'ugello - Turbine ad azione semplice, a salti di velocità, a salti di pressione - Turbine a reazione - La regolazione della potenza - Particolari costruttivi.

I condensatori.
I riduttori, le linee d'assi, le eliche.
I circuiti, i macchinari e le apparecchiature ausiliarie dell'apparato motore:

Accessori ed apparecchiature ausiliarie delle caldaie - Circuiti del vapore surriscaldato, desurriscaldato e di scarico - Circuito di spinta nafta - Circuito di estrazione - Alimento - Circuito di lubrificazione.

La produzione dell'acqua di macchina:

Evaporatori a semplice ed a doppio effetto - Evaporatori tipo flash.
Accensione, condotta e spegnimento delle caldaie.
Approntamento, condotta ed essiccamento delle motrici a vapore.
Principali manutenzioni degli apparati motori a vapore.

Macchine marine - parte seconda: impianti endotermici:

Richiami di termodinamica:

Le unità di misura - Grandezze caratteristiche di stato - Trasformazioni termodinamiche: isocore, isobare, isoterme, adiabatiche - Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti - Fluidi reali: caratteristiche fisiche del vapore ad acqua - Il primo ed il secondo principio della termodinamica - Il ciclo di Carnot, Sterling, Joule, Otto, Diesel, Sabathè, Runkine e loro rappresentazione sul piano pv e sul piano TS - L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapore d'acqua.

Caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi:

Motori ad accensione comandata e motori ad accensione spontanea - Cicli a 4 tempi cd a 2 tempi - Principali organi componenti - Cicli teorici e cicli reali - Pressione media indicata e pressione media effettiva - Calcolo della potenza - Perdite, rendimenti, consumi specifici.
La distribuzione nei motori a 4 tempi e nei motori a 2 tempi.
Raffreddamento e lubrificazione.

Combustibili:

Fluidi operanti nei motori endotermici. L'aria ed i combustibili - Principali proprietà dei combustibili - Numero d'ottano e numero di cetano.

I motori ad accensione comandata:

Particolari costruttivi - La carburazione e la regolazione di potenza - L'accensione.

I motori ad accensione spontanea:

Particolari costruttivi - L'iniezione e la regolazione di potenza - Il lavaggio.

Avviamento e inversione di marcia dei motori endotermici alternativi.
La sovralimentazione dei motori endotermici alternativi.
Turbine a gas:

Tipi di turbine a gas relativi cicli - Turbine a gas per l'impiego navale - Particolari costruttivi - La regolazione di potenza.
Gli impianti misti CODOG e CODAG.
Riduttori, giunti d'accoppiamento, linee d'assi, eliche.
Approntamento, condotta e manutenzione degli apparati motori endotermici.

(3) *Corpo di commissariato militare marittimo*

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame

Elementi di contabilità generale dello Stato;
Nozioni di diritto pubblico;
Nozioni di diritto civile;
Ordinamento e regolamenti M.M.;
Nozioni di diritto amministrativo.

(a) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, licitazioni, trattative private e sui servizi in economia - Anno ed esercizio finanziario - Bilanci di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Modalità di pagamento delle spese dello Stato.

(b) *Nozioni di diritto pubblico*:

Lo Stato - La costituzione italiana - Il Parlamento - Il Presidente della Repubblica - Il Governo - La Magistratura - La Corte costituzionale.

(c) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del Diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Persone fisiche e Persone giuridiche - Cenni sul negozio giuridico e suoi contratti.

(d) *Ordinamento e regolamenti M.M.* (programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(e) *Nozioni di diritto amministrativo*:

La funzione amministrativa - Gli organi attivi dell'amministrazione centrale - Gli organi consultivi dell'amministrazione centrale - Gli organi di controllo dell'amministrazione centrale - I beni dello Stato - Nozioni di giustizia amministrativa - I ricorsi.

(4) *Corpo delle capitanerie di porto*

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame

Nozioni di diritto civile;
Nozioni di diritto amministrativo;
Elementi di contabilità generale dello Stato;
Nozioni di diritto marittimo;
Ordinamento e regolamenti M.M.

(a) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzioni del Diritto - Fonte di diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza - Persone fisiche e persone giuridiche - Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza - Assenze e dichiarazione di morte presunta - Cenni sulle successioni - Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto delle proprietà e beni privati - Cenni sul possesso - Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - il contratto - La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

(b) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Ordinamento ed attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato - Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità - Attività ed organi di polizia generale.

(c) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla Contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore dei funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato - Norme principali sulle leggi di registro e bollo.

(d) *Nozioni di diritto marittimo*:

Concetti sulla suddivisione degli spazi marittimi e sulla loro utilizzazione - Concetti generali sull'ordinamento del personale marittimo: Cenni sull'equipaggio, sul Comandante e sul relativo arruolamento - Definizione dei beni del demanio marittimo e concetti sulle delimitazioni, sugli ampliamenti, sulle sclassifiche e sulle concessioni - Elementi sulla disciplina del lavoro portuale e sulla organizzazione dei lavoratori - Concetti sullo svolgimento dei servizi di pilotaggio e rimorchio - Elementi sul concetto di nave quale bene mobile registrato e concetti sulla costruzione, iscrizione, individuazione, nazionalità e navigabilità. Indicazione sui documenti di bordo. L'armatore - Cenni sulle inchieste per i sinistri marittimi.

(e) *Ordinamento e regolamenti M.M.* (programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(6340)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 320 del 22 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di stalliere, quarto livello, per il C.I.R.M.A. di Chieri.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1983, n. **56.**

Determinazione e liquidazione acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale, ivi compreso il personale con rapporto a tempo determinato cui si applica il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, nonché quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dagli enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, è concesso un accordo sul beneficio contrattuale pari al 35 per cento della differenza fra il trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ed il trattamento economico della qualifica corrispondente di cui al contratto siglato il 29 maggio 1983 tra i rappresentanti del Governo e delle regioni ed i rappresentanti sindacali relativo al personale regionale di cui al successivo articolo 2 ed alla tabella allegata.

A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale regionale di cui al precedente art. 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 2.425.850.000 che viene imputata al cap. n. 25205 del bilancio di previsione regionale per l'anno 1983 che presenta la sufficiente disponibilità.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 agosto 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 *agosto* 1983.

ALLEGATO

TABELLA

concernente acconti al personale regionale sul trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ed il trattamento economico nella qualifica corrispondente di cui al contratto siglato il 29 maggio 1983.

Livello	Importo Lire
I	26.250
II	26.600
III	25.900
IV	31.440
V	39.660
VI	43.160
VII	78.050
VIII	72.910

(5899)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.